



Comune di Bologna

Area Risorse Finanziarie

Proposta N.: **DG/PRO/2021/68**

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE – ANNO 2021

LA GIUNTA

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato « canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati « enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'[articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi»;*
- l'art. 1, comma 837, della legge n. 160 del 2019 dispone quanto segue: «*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#)»;*
- con deliberazione consiliare DC/PRO/2021/33 il Comune di Bologna ha approvato il Regolamento di istituzione e disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845.

Considerato che:

- l'art. 1, commi 826 ed 827, della legge n. 160 del 2019 determinano la tariffa standard annua e giornaliera per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, mentre i successivi commi 841 ed 842 determinano la tariffa di base, annua e giornaliera, per il canone mercatale;
- l'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, dispone che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- l'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 prevede un tetto massimo di crescita delle tariffe

del canone mercatale, limitando gli aumenti al massimo del 25 per cento;

- sulla base delle disposizioni sopra citate, il Comune può disporre aumenti delle tariffe standard per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione dei messaggi pubblicitari, al fine di ottenere un gettito pari a quello ottenuto con i previgenti prelievi, fermo restando comunque il limite massimo di aumento del 25 per cento con riferimento al solo canone mercatale;
- nella citata delibera DC/PRO/2021/33, il Consiglio comunale ha dato atto che con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone unico, rispetto ai prelievi previgenti che vengono ad essere sostituiti (canone occupazione suolo pubblico COSAP, imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA).

Verificato che:

- per quanto riguarda l'esposizione pubblicitaria, l'art. 22 del regolamento comunale detta i criteri di graduazione della tariffa, valorizzando la classificazione delle strade (categoria normale e speciale), la superficie del mezzo pubblicitario e la modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa o illuminata, la durata del messaggio, la tipologia del messaggio e l'eventuale sacrificio imposto alla collettività in termini di impatto ambientale e incidenza sull'arredo urbano; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare le tariffe (e relative maggiorazioni) per le varie ipotesi di pubblicità, di cui all'allegato **A**) – parte integrante e sostanziale del presente atto - utilizzando anche un “fattore di conversione invarianza gettito”, che, partendo dalla tariffa standard di legge e in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019, garantisce una tendenziale invarianza di gettito;
- per il canone sulle pubbliche affissioni, per le quali la normativa non prevede l'applicazione di specifiche tariffe, si è provveduto a determinare, nel rispetto di quanto previsto all'art. 34 del regolamento comunale, le tariffe, di cui all'allegato **B**) – parte integrante e sostanziale del presente atto – che attraverso l'utilizzo di un “fattore di conversione invarianza gettito”, garantiscono una tendenziale invarianza di gettito;
- per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico, l'art. 64 del regolamento comunale detta i criteri di graduazione della tariffa, valorizzando la classificazione del suolo pubblico (categoria 1 e categoria 2), l'entità e durata dell'occupazione, il valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa, il valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, le interferenze con le aree di sosta dei veicoli; sulla base di tali criteri direttivi si è provveduto a calcolare i coefficienti moltiplicatori e quindi le tariffe per le varie tipologie di occupazione, di cui all'allegato **C**) – parte integrante e sostanziale del presente atto - utilizzando anche un “fattore di conversione invarianza gettito”, che, partendo dalla tariffa standard di legge e in ossequio a quanto previsto dall'art. 1, comma 817, della legge n. 160 del 2019, garantisce una tendenziale invarianza di gettito;
- nell'allegato **D**) - parte integrante e sostanziale del presente atto – sono state determinate le tariffe del canone mercatale, considerando i criteri stabiliti nell'art. 79 del regolamento, e nel disposto del divieto di aumenti superiori al 25 per cento, previsto dall'art. 1, comma 843, della legge n. 160 del 2019 e dall'art. 79, comma 6, del regolamento comunale.

Evidenziato che, a norma delle richiamate disposizioni del Regolamento di disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, compete – in forza del combinato disposto degli articoli 42 lettera f) parte finale e 48 del TUEL – a questo organo la determinazione in concreto degli elementi necessari a fissare le tariffe annuali;

Visti:

l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i*

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce “*Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n.267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*”;

il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021.

Rilevato che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati nel bilancio di previsione dell'ente.

Evidenziata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

Preso atto infine, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie.

Su proposta dell'Area Risorse Finanziarie.

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1. DI APPROVARE le tariffe relative al “Capo II – Esposizione Pubblicitaria” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” approvato con delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33, così come risultanti dall'allegato **A**) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE le tariffe relative al “Capo III – Pubbliche Affissioni” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” approvato con delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33, così come risultanti dall'allegato **B**) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. DI APPROVARE le tariffe relative al “Capo IV – Occupazioni di suolo pubblico e relative concessioni” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” approvato con delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33, così come risultanti dall'allegato **C**) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. DI APPROVARE le tariffe relative al “Capo V – Canone mercatale” di cui al “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi da 816 a 845” approvato con delibera di Consiglio Comunale DC/PRO/2021/33, così come risultanti dall'allegato **D**) – parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, le predette tariffe si applicano a decorrere dal 01/01/2021, per quanto disposto dall'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000.

Infine, con votazione separata

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Segretario Generale
Roberto Finardi

Il Sindaco
Virginio Merola

- Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. -